



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**12 GIU. 2008**

Roma,

Segreterie Nazionali

**FILT CGIL**  
Fax 06/44076435

**FIT CISL**  
Fax 06/44286361

**UILTRASPORTI**  
Fax 06/86207747

**UGL TRASPORTI**  
Fax 06/44361092

**ORSA**  
Fax 06/44104333

**FAISA**  
Fax 010/4207980

**FAST**  
Fax 06/47307556

e p.c. **Presidente del Senato**  
Fax 06/67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
Fax 06/67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
Fax 06/67793543

**Ministro delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**  
Fax 06/44234159

**Ministro del Lavoro, Salute e  
Politiche sociali**  
Fax 06/48161441

**Agens**  
Fax 06/5903987

**Trasmissione urgente via fax**

**Ferrovie dello Stato**  
Fax 06/44104658

**Asstra**  
Fax 06/68603555

**Anav**  
Fax 06/4821204

**Assolombarda**  
Fax 02/58304507

**Ancp**  
Fax 06/8540292

**Confetra**  
Fax 06/8415576

**Fise**  
Fax 06/5919955

Prot. 1201/RV

Pos. 31122

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 giugno 2008, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lettere d) e e), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

#### **LA COMMISSIONE**

Con riferimento alla proclamazione in data 5 giugno 2008 (atto pervenuto in pari data a questa Commissione), da parte delle Segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA TRASPORTI, FAISA e FAST, di una "ulteriore azione di sciopero nazionale di 24 ore per il giorno 7 luglio 2008 di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse";

VISTA la nota, in data 6 giugno 2008, concernente le modalità di attuazione del predetto sciopero, con la quale le organizzazioni sindacali proclamanti assicurano che "saranno garantiti i servizi di trasporto automobilistico di lunga percorrenza di competenza ministeriale se ricadenti nella fascia oraria di sospensione del servizio ferroviario";

#### **INDICA**

ai sensi dell'art. 13, lett. d) ed e), della legge n. 146/1990 e succ. modd., alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato attuale, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione per quanto attiene al rapporto tra il trasporto pubblico extraurbano e il trasporto ferroviario:

- **Regola della concomitanza**, di cui all'art. 3.6 dell'Accordo del settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86).

Infatti, secondo la suddetta previsione, "non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e **per gli stessi giorni ed orari**, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino d'utenza".

- **Regola della concomitanza**, di cui all'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd. nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con delibera del 31 gennaio 2002 e pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70.

Secondo tale articolo, infatti, "le strutture nazionali-regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza".

**Segnala, altresì, per quanto riguarda l'organizzazione sindacale UGL, la violazione della regola della durata massima dello sciopero, in quanto, trattandosi di prima azione, tale durata non può essere superiore a quattro ore nel trasporto pubblico locale e ad otto ore nel trasporto ferroviario.**

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

**Si invitano, pertanto, i soggetti proclamanti in indirizzo, entro 5 giorni dalla ricezione della presente, a revocare lo sciopero o a limitarlo quanto alla durata in modo da evitare coincidenza d'orario;** in mancanza, le revoche o gli adeguamenti successivamente comunicati non potranno essere considerate effettuati su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e succ. modd., giusta delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali proclamanti, alle controparti datoriali, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Il Presidente  
(Antonio Martone)

